



COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)

STATUTO

COMUNALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 26/06/2002

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/05

a cura dell'Ufficio Segreteria

ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunità di Casier è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2
FINALITÀ

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune e' costituita dall'ambito territoriale degli interessi della comunità di Casier.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito tenendo conto comunque della realtà e delle problematiche della comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, della famiglia e della comunità anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) la promozione della cultura della pace e della tolleranza.
 - f) l'applicazione del principio della pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della L. n. 125 del 10.04.91 provvede ad assicurare una adeguata presenza di entrambi i sessi: nella Giunta comunale, nelle Commissioni Consiliari speciali nonché negli organi delle istituzioni, aziende, società ed Enti da esso dipendenti, nelle rappresentanze in Enti e nell'organizzazione interna. All'atto della nomina dei componenti di detti organismi, dovrà essere specificato l'eventuale impedimento oggettivo che ostacola il rispetto del principio sopra enunciato.

ART. 3
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune e' costituita dalle seguenti frazioni : Casier capoluogo e Dosson, dalle borgate di Frescada e Le Grazie e dalle contrade di "La Sicilia" e "Cà Matte", storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 13,45, confinante con i Comuni di Treviso, Preganziol, Casale sul Sile, Silea.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, e' ubicato nella frazione di Dosson.
4. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale e per particolari esigenze il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 5
ALBO PRETORIO

1. E' destinato ad "Albo Pretorio" un apposito spazio nel palazzo civico per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dello Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al I comma avvalendosi di un Messo Comunale; su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6
SIMBOLI UFFICIALI E LORO UTILIZZO

1. I simboli ufficiali del Comune sono :

- a) lo Stemma;
 - b) il Sigillo;
 - c) il gonfalone
2. Lo Stemma, approvato con R.D. 2.8.1929 e' costituito come il gonfalone, dalla rappresentazione seguente: "D'oro, al castello merlato, torricellato di uno, di rosso, murato, aperto e finestrato di nero, fondato su pianura di verde, col capo d'azzurro a due corone, d'oro all'antica, poste in fascia, dalle quali escono due rami di palma decussati, al naturale. Ornamenti esteriori da Comune".
 3. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: "Comune di Casier - Provincia di Treviso".
 4. L'uso dello stemma del gonfalone e del sigillo e' riservato esclusivamente all'Amministrazione Comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

TITOLO I ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 7 ORGANI

1. Sono organi istituzionali del Comune : il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 8 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 9 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Privilegia nell'adozione degli atti fondamentali il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. Gli atti fondamentali devono contenere

- l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.
 5. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco che provvede anche alla sua convocazione; in sua assenza tali funzioni sono esercitate dal Vicesindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore Anziano.
 6. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
 7. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
 8. Con cadenza almeno annuale il Consiglio Comunale provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. (art. 11 comma 10 L. n. 265/1999).
 9. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza assoluta che prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte indicando altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 10

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
2. In caso di mancata partecipazione di un Consigliere a n. 5 sedute del Consiglio Comunale senza giustificato motivo si procede con delibera consiliare a dichiararlo decaduto. A tale scopo il Consigliere è tenuto, entro il giorno in cui è convocato il Consiglio, a comunicare per iscritto al Sindaco la sua eventuale assenza specificandone i motivi. Di tali comunicazioni viene data notizia al Consiglio che in seduta segreta può sindacare sui motivi addotti e disporre a maggioranza dei membri presenti, l'avvio del procedimento di cui ai successivi commi. A tale riguardo il Sindaco entro 10 gg. dalla delibera del Consiglio provvede con comunicazione scritta a' sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative

delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto adeguatamente delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato (art. 11 comma 4 L. n. 265/99).

3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 11

DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla Legge sono disciplinati con apposito regolamento.
2. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri Comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.
3. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 12

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno.
3. Le modalità di costituzione dei Gruppi, il loro funzionamento e le attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal regolamento.

COMMISSIONI

Art. 13

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni permanenti temporanee o speciali per fini di

controllo, di indagine, di inchiesta, di studio costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il regolamento ne disciplina la composizione, i poteri, la nomina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, mentre la delibera consiliare istitutiva ne stabilisce le specifiche competenze.

Art. 14

COMMISSIONI COMUNALI

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate apposite commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 15

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. Il Regolamento Consiliare stabilisce la composizione delle Commissioni di cui al comma 1 secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
3. La presidenza di dette commissioni è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 16

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale, che collabora con il Sindaco :
 - a) è l'organo di governo del Comune;
 - b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;
 - c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale;

Art. 17
COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:
 - a) dal Sindaco, che la presiede;
 - b) da un numero di Assessori pari ad un minimo di 4 od un massimo di 6.
2. Il numero degli Assessori entro i limiti sopra indicati è lasciato alla discrezionalità del Sindaco e può variare anche nel corso del suo mandato.
3. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
4. Gli eventuali Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza concorrere a formare il numero legale per la validità delle adunanze e senza diritto di voto ma con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza.
5. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

Art. 18
ANZIANITÀ DEGLI ASSESSORI

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.

Art. 19
FUNZIONI

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio Comunale, adottando al riguardo gli atti qualificanti.
2. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale e dei Responsabili dei Servizi.

Art. 20
ATTRIBUZIONI

1. Alla Giunta comunale spettano tutte quelle attribuzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali non riservano al Consiglio comunale, ai responsabili incaricati e al Segretario comunale.

Art. 21
COMPETENZE

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa;
4. La Giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Alle sedute della Giunta comunale partecipano, se richiesti, senza diritto di voto, i Revisori dei conti.
6. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta comunale stessa.
7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta, e dal Segretario Comunale stesso.

SINDACO

Art. 22
FUNZIONI

1. Il Sindaco, oltre ai poteri che le leggi gli attribuiscono specificamente, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è a capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune in rapporto esterno e in giudizio. Impartisce direttive al Direttore Generale, al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi per il funzionamento e la vigilanza di tutti gli uffici e servizi.
2. Il Sindaco, salve le ipotesi escluse dalla legge, può delegare a singoli Assessori le attribuzioni di sua competenza.
3. Il Sindaco nomina i Responsabili dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna basandosi su criteri di capacità e competenza.
4. Il Sindaco può delegare al Segretario o al Direttore Generale anche ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. Il Sindaco è autorizzato a stare in giudizio in tutte le controversi in cui il Comune sia convenuto, appellato o parte resistente avanti tutte le autorità giudiziarie, senza necessità di apposita deliberazione.
6. Le deleghe che il Sindaco attribuisce per iscritto ai componenti la Giunta in ordine alla sovrintendenza e al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché le relative revoche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.
7. Per temi particolarmente complessi o per determinate esigenze organizzative, il Sindaco può avvalersi di coadiutori nominati tra i Consiglieri.
8. I coadiutori consigliano e collaborano col Sindaco, ma non hanno poteri di firma.
9. Il Sindaco altresì nella sua qualità di Presidente del Consiglio esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio Comunale nonché degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;

Art. 23
FUNZIONI SOSTITUTIVE

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per impedimento permanente, rimozione o decesso del medesimo;
3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore Anziano svolgere le funzioni di capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI

Art. 24
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
2. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale o attribuire dette funzioni al Segretario Comunale. Le modalità per la nomina e per la ripartizione delle competenze fra Direttore Generale, Segretario Comunale e Responsabili dei Servizi sono disciplinate da apposito Regolamento

3. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario Comunale, al Direttore se nominato e ai Responsabili dei servizi.
4. Il Segretario Comunale o il Direttore Generale se nominato, è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e dev'essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'organizzazione e dell'unità operativa;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
6. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni è demandata ad uno o più Regolamenti con i quali disciplinare:
 - a) la dotazione organica;
 - b) le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;
 - e) i diritti ed i doveri;
 - f) le sanzioni disciplinari
 - g) le modalità di conferimento di incarichi per la copertura dei posti di Responsabili dei Servizi mediante contratto a tempo determinato
 - h) la nomina del Direttore Generale e la ripartizione delle competenze fra lo stesso, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi

Art. 25

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, segue le direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dai Regolamenti del Comune e, nel rispetto del Regolamento per la ripartizione delle competenze fra Direttore Generale, Segretario Comunale e Responsabili dei Servizi.
2. In particolare:
 - a) è capo del personale;
 - b) esercita le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti;
 - c) esprime il proprio parere di legittimità sulle proposte di deliberazione del Consiglio o della Giunta o sulle Determinazioni dei Responsabili dei Servizi se a ciò richiesto dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio interessato al riguardo

3. Il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi esaminano collegialmente problemi organizzativi e formulano agli organi istituzionali soluzioni e proposte in ordine al funzionamento ed all'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili al fine di assicurare la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

Art.26

VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Vice Segretario Comunale se previsto nella pianta organica del Comune, esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

**TITOLO III
UFFICI E SERVIZI**

UFFICI

Art. 27

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini ed assicura la legalità, l'imparzialità, il giusto procedimento ed il buon andamento dell'amministrazione, utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta Comunale. Il regolamento fissa criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici ed ai servizi comunali.
3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata, secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi istituzionali e le determinazioni adottate dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale se nominato, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al

contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.

4. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.
5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi e le disposizioni vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

SERVIZI

Art. 28 SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici indicate dalla Legge anche per la gestione dei servizi che la Legge non gli riserva in via esclusiva.

Art. 29 ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. La costituzione delle Istituzioni è disposta dal Consiglio Comunale con deliberazione che approva anche il regolamento di gestione.

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 30 PRINCIPI DI COOPERAZIONE

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati o soggetti privati.
2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzione, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.
3. La partecipazione del Sindaco o di un suo delegato alle Conferenze di servizi, agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi dove debba esercitare competenze del Consiglio o della Giunta è effettuata con riserva di ratifica da parte di detti organi.
4. La ratifica degli accordi indicati nel precedente comma deve seguire nel termine di giorni trenta a pena di decadenza

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 31

ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti ispirandosi ai principi della L. n. 203 del 08.03.1994 e del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 estendendo a detti soggetti tutte le forme di partecipazione popolare previste nel presente titolo ad esclusione di quelle che presuppongono il possesso dello "status" di cittadino italiano o di elettore del Comune.

Art. 32

VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo, della cooperazione e del volontariato attraverso:
 - a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
 - b) il libero accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi, anche mediante corsie preferenziali;
 - c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
 - d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;

- e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il bilancio di previsione, piani urbanistici e commerciali.
- 2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
- 3. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

ART. 33

ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI

- 1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni intese a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 2. Agli effetti del comma 1 le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.
- 3. Le associazioni iscritte all'albo comunale di cui all'art. 48 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o particolari di vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità e che siano in conformità ai propri fini istituzionali.
- 4. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni o delle interrogazioni.

ART. 34

DIRITTO DI INIZIATIVA

- 1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione.
- 2. La proposta di iniziativa deve essere depositata presso il Comune e sottoscritta da almeno il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune entro 120 giorni dalla data del deposito.
- 3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, può essere sottoscritta da elettori del Comune in numero almeno pari ad un 5% degli elettori riferiti alla frazione o alle contrade interessate di cui all'articolo 4.
- 4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;

- b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.
5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate ai sensi di legge.
 6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa anche tramite decentramento del servizio relativo.

ART. 35

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA

1. Un'apposita Commissione Consiliare speciale, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine dallo stesso fissato.
2. Il Consiglio Comunale e' tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la proposta e' iscritta di diritto all'O.d.G. della prima seduta del Consiglio Comunale.

PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

ART. 36

REFERENDUM CONSUNTIVO

1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa e' prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum:
 - a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
 - b) le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il comune;
 - c) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 - d) i piani territoriali ed urbanistici e le loro modificazioni;
 - e) le designazioni e le nomine di rappresentanti.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
 - a) dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) dal 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 37
EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se e' stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito e' stato favorevole, il Sindaco e' tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 38
DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 39
CONSULTAZIONE SU ATTI FONDAMENTALI

1. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi (piani urbanistici generali, piani commerciali, ecc.) la Giunta Comunale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, può promuovere forme di consultazione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

Art. 40

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni come diritto fondamentale della cittadinanza.
 2. L'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è regolato dalla L. n. 241 del 7 agosto 1990 e dai regolamenti comunali emanati ai sensi degli articoli 22 comma terzo e 24 comma quarto della stessa Legge.
- Il Comune istituisce un servizio per assicurare ad ogni cittadino le necessarie informazioni sulla fruizione dei servizi comunali.

TITOLO VI DIFENSORE CIVICO

Art. 41

ISTITUZIONE

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia è istituito l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Al Difensore civico viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.
3. Il difensore civico svolge altresì la funzione di controllo eventuale sulle deliberazioni di Giunta e Consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate.

Art. 42

ATTRIBUZIONI

1. Spetta al Difensore civico oltre all'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Legge, verificare, a richiesta di cittadini singoli od associati, o - qualora accerti od abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni e disorganizzazioni - di propria iniziativa il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
2. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.
3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

4. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 43
NOMINA

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune ed a scrutinio segreto.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridica ed amministrativa.
3. Non possono ricoprire la carica di Difensore civico:
 - a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - b) gli amministratori e i dipendenti di ente o azienda dipendente del Comune;
 - c) i ministri di culto.

Art. 44
DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato per una sola volta.
2. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco o del Presidente del Consorzio con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene."
3. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, ove l'interessato non faccia cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione.
4. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 45
MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili:
 - a) comunica il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento;
 - b) invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti;
 - c) segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. Qualora l'atto non recepisca i suggerimenti del Difensore civico, l'amministrazione comunale ha l'obbligo di motivare la sua decisione.
7. Qualora inoltre il Difensore civico ravvisi delle irregolarità o dei vizi del procedimento amministrativo, può chiedere il riesame della decisione.
8. Tutti i responsabili del servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

Art. 46
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il Difensore civico presenta al Sindaco, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale nella sua prima riunione.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Sindaco o, se lo ritiene opportuno, anche al Consiglio Comunale.

Art 47
INDENNITÀ DI FUNZIONE

1. Al Difensore civico viene corrisposta una indennità fissata dal Consiglio Comunale, comunque non superiore al 50% dell'indennità di carica prevista per il Sindaco.

Art. 48
DIFENSORE CIVICO PLURICOMUNALE

1. Il Comune può prevedere l'istituzione di un difensore civico pluricomunale o provinciale regolamentandone la fattispecie con apposita convenzione tra Comuni interessati o tra Comune e Provincia.
2. In tal caso la nomina, le competenze, l'organizzazione dell'ufficio ed ogni altro aspetto saranno disciplinati dalla convenzione in deroga a quanto previsto nel presente titolo.

TITOLO VII
“PARTECIPAZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA”

Art. 49
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI

1. Il Comune favorisce l'educazione civica e la partecipazione dei ragazzi e dei giovani alla vita della Comunità comunale.
2. In particolare promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che delibera in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 50
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.
2. Il Comune nell'esercizio dell'economia normativa, amministrativa ed organizzativa dà piena attuazione al principio della sussidiarietà ed esercita i rispettivi compiti e funzioni anche attraverso la partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei soggetti privati, salvo quando l'organizzazione pubblica sia indispensabile alla realizzazione

dell'interesse generale costituzionalmente protetto, garantendo il massimo di libertà e di responsabilità.

3. A tal fine l'Ente predispone gli strumenti affinché i singoli e le formazioni sociali possano esplicare in tal senso la propria creatività ed attuare iniziative volte alla soluzione dei problemi.
4. In ogni caso il principio di sussidiarietà trova il suo limite nel principio dell'efficacia dell'azione amministrativa, intesa come necessario conseguimento delle finalità affidate alle cure dell'Ente.

Art. 51

ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare ordinano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con modalità che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
2. Il Comune promuove una graduale estensione della sua organizzazione sull'intero territorio allo scopo di assicurare una maggiore presenza operativa.
3. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.
4. Il Consiglio Comunale, valuta i programmi e le modalità d'intervento di cui ai precedenti commi e ne stabilisce gli orientamenti e la gradualità in relazione alle risorse dell'Ente. Può, inoltre, individuare attività che l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali possono adeguatamente esercitare.
5. La Giunta Comunale, definisce le modalità di attuazione di quanto previsto al precedente comma ed approva il protocollo d'intesa che indica i presupposti giuridici e le modalità organizzative ed economiche delle attività attribuisce all'autonomo esercizio dei cittadini e delle loro formazioni sociali, con ogni commessa responsabilità.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

REGOLAMENTI

Art. 52

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

1. L'iniziativa per l'adozione e/o la modifica dei regolamenti comunali spetta:
 - a) ciascun Consigliere Comunale;
 - b) alla Giunta comunale;
 - c) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ai sensi dell'articolo 35 del presente statuto.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.
3. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX

Art. 53

ENTRATA IN VIGORE

1. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
2. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto, sino alla loro revisione.

INDICE

ART. 1	Principi fondamentali	pag. 2
ART. 2	Finalità	pag. 2
ART. 3	Programmazione e forme di cooperazione	pag. 3
ART. 4	Territorio e Sede Comunale	pag. 3
ART. 5	Albo Pretorio	pag. 3
ART. 6	Simboli ufficiali e loro utilizzo	pag. 3

TITOLO I ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 7	Organi	pag. 4
ART. 8	Consiglio Comunale	pag. 4
ART. 9	Competenze e attribuzioni	pag. 4

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 10	Doveri dei Consiglieri Comunali	pag. 5
ART. 11	Diritti dei Consiglieri Comunali	pag. 6
ART. 12	Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo	pag. 6

COMMISSIONI

ART. 13	Commissioni Consiliari	pag. 6
ART. 14	Commissioni Comunali	pag. 7
ART. 15	Commissioni Consiliari speciali	pag. 7

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 16	La Giunta Comunale	pag. 7
ART. 17	Composizione e presidenza	pag. 8
ART. 18	Anzianità degli Assessori	pag. 8
ART. 19	Funzioni	pag. 8
ART. 20	Attribuzioni	pag. 9
ART. 21	Competenze	pag. 9

SINDACO

ART. 22	Funzioni	pag. 9
ART. 23	Funzioni sostitutive	pag. 10

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI

ART. 24	Principi e criteri direttivi	pag. 10
ART. 25	Segretario Comunale	pag. 11
ART. 26	Vice Segretario Comunale	pag. 12

TITOLO III UFFICI E SERVIZI

UFFICI

ART. 27	Organizzazione degli uffici e dei servizi	pag. 12
---------	---	---------

SERVIZI

ART. 28	Servizi pubblici	pag. 13
ART. 29	Istituzione	pag. 13

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 30	Principi di cooperazione	pag. 14
---------	--------------------------	---------

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 31	Organismi e forme associative di partecipazione	pag. 14
ART. 32	Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato	pag. 14

PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

ART. 33	Istanze, petizioni, interrogazioni	pag. 15
ART. 34	Diritto di iniziativa	pag. 15
ART. 35	Procedure per l'approvazione della Proposta di iniziativa	pag. 16

PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

ART. 36	Referendum consultivo	pag. 16
ART. 37	Effetti del referendum consultivo	pag. 17

ART. 38	Disciplina del referendum consultivo	pag. 17
ART. 39	Consultazione su atti fondamentali	pag. 17

PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

ART. 40	Diritto di accesso e di informazione	pag. 18
---------	--------------------------------------	---------

TITOLO VI DIFENSORE CIVICO

ART. 41	Istituzione	pag. 18
ART. 42	Attribuzioni	pag. 18
ART. 43	Nomina	pag. 19
ART. 44	Durata in carica, decadenza e revoca	pag. 19
ART. 45	Mezzi e prerogative	pag. 20
ART. 46	Rapporti con gli organi comunali	pag. 20
ART. 47	Indennità di funzione	pag. 21
ART. 48	Difensore civico pluricomunale	pag. 21

TITOLO VII PARTECIPAZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA

ART. 49	Consiglio Comunale dei ragazzi e dei giovani	pag. 21
ART. 50	Principio di Sussidiarietà	pag. 21
ART. 51	Attuazione del Principio di Sussidiarietà	pag. 22

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

REGOLAMENTI

ART. 52	Procedimento di formazione	pag. 23
---------	----------------------------	---------

TITOLO IX

ART. 53	Entrata in vigore	pag. 23
---------	-------------------	---------